



# Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74  
00196 Roma - Italia  
www.federschermait

## FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da:

Avv. Emilio Sterpetti

Presidente

Avv. Ciro Renino

Componente

Avv. Andrea Sciarrillo

Componente

Ha emesso la seguente

### DECISIONE

nel procedimento n. 9/2019 C.F.A. promosso dalla Sig.ra Arianna ERRIGO, nata a Monza (MB) il 06.06.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Di Cintio e dall'Avv. Federica Ferrari, entrambi del Foro di Bergamo, reclamante avverso la decisione del Tribunale Federale della FIS numero 5/2019, resa nel procedimento n. 4/2019 in data 17.10.2019 e pubblicata il 28.10.2019.

### **Svolgimento del procedimento**

Con atto depositato il 25.09.2019, l'odierna reclamante proponeva ricorso nei confronti della Federazione Italiana Scherma ai sensi degli artt. 30 C.G.S. CONI e 69 Regolamento di Giustizia FIS, con il quale chiedeva volersi "riconoscere il diritto di Arianna Errigo, in forza dei risultati raggiunti, di essere convocata sia per il fioretto che per la sciabola nelle gare di qualificazione olimpica".

A sostegno della domanda, l'atleta, plurimedagliata nella specialità di fioretto, ma negli ultimi tre anni allenatasi anche nella sciabola, riferiva di aver manifestato alla Federazione il proprio desiderio di tentare la qualificazione ai prossimi Giochi olimpici in entrambe le specialità, anche alla luce delle modifiche del calendario delle gare internazionali, che avrebbero ridotto le occasioni di sovrapposizione fra impegni nell'una e nell'altra disciplina.

Rilevava che con nota del 29.10.2018, la FIS le avrebbe consentito di partecipare alle gare valedoli per le qualificazioni olimpiche (che sarebbero iniziate il 03.04.2019) in entrambe le specialità solo se alla data del 31.03.2019 l'atleta avesse raggiunto risultati tali da rendere indispensabile la sua presenza nelle rispettive squadre. Diversamente, avrebbe potuto gareggiare solo in una delle due armi. Affermava che la condizione posta dalla FIS sarebbe stata rispettata dall'atleta, risultando la Errigo, alla data del 31.03.2019, la seconda miglior atleta italiana nel fioretto e la quarta miglior atleta italiana nella sciabola, secondo il ranking mondiale.

Ciononostante, l'atleta lamentava di esser stata estromessa dall'elenco dei convocati per la prima gara di qualificazione olimpica di sciabola (Seoul,



26/28.04.2019), per scelta della Federazione che aveva deciso di farla concorrere solo per un'arma. E ciò pur essendole stato consentito di partecipare, a spese dell'atleta, alla successiva gara individuale di sciabola di Tunisi (10/12.05.2019), in ragione del fatto che essa non si sovrapponeva ad alcuna attività programmata nella specialità del fioretto.

A fronte dell'impossibilità di partecipare alle gare di qualificazione olimpica nella sciabola, in data 21.05.2019 la Errigo si era rivolta al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, dinanzi al quale aveva impugnato le determinazioni assunte dalla FIS con note del 24.04.2019 e 02.05.2019. Il TAS - tuttavia - aveva declinato la propria giurisdizione con decisione del 17.06-30.08.2019, senza entrare nel merito.

Ragion per cui l'atleta invocava ora tutela dinanzi all'Organo di giustizia endofederale, cui chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alle competizioni in più specialità e di concorrere ai Giochi olimpici.

Con decisione del 17-28.10.2019, il Tribunale federale dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Errigo.

Dopo aver riconosciuto, in generale, il diritto di un atleta a partecipare alle competizioni in più specialità, da contemperarsi con l'interesse della Federazione ad ottenere i migliori risultati sportivi (che si riflette nella discrezionalità delle scelte di convocazione), passando alla disamina del caso concreto, il Tribunale individuava nelle comunicazioni della FIS del 24.04.2019 e 02.05.2019 gli "atti o fatti" potenzialmente lesivi della sfera giuridica della ricorrente. Affermava quindi che almeno dal momento della ricezione da parte della Errigo di tali due ultime comunicazioni, la ricorrente avesse maturato una piena conoscenza della posizione assunta dalla Federazione, con la conseguenza che sarebbe stato onere della parte proporre tempestivo ricorso all'Organo di giustizia endofederale entro il termine di 30 giorni stabilito dal comma 2 dell'art. 69 Reg. Giustizia FIS. Il ricorso dell'atleta, introdotto solo in data 25.09.2019 (dopo l'intervento della pronuncia del TAS), veniva pertanto giudicato tardivo.

Con reclamo del 12.11.2019, la Errigo ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale, sulla scorta di un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, ha dedotto l'erronea valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la contraddittorietà della decisione, nella parte in cui essa non ha riconosciuto il diritto dell'atleta a esser convocata in più discipline nelle gare di qualificazione olimpica, alla luce dei suoi risultati sportivi raggiunti, ed in assenza di specifici criteri valevoli per la diramazione delle convocazioni a dette gare, che potessero dar conto della discrezionalità delle scelte federali.

In secondo luogo, ha rilevato l'erronea valutazione circa la tardività del ricorso e la ritenuta progressiva formazione della fattispecie lesiva, che si sarebbe concretata con le comunicazioni del 24.04.209 e 02.05.2019.

Sul punto, la reclamante ha osservato che proprio il provvedimento del TAS di Losanna ha affermato che le predette comunicazioni non fossero "decisioni che abbiano influenzato i suoi diritti a partecipare ai Giochi olimpici"; non avendo natura decisoria, esse non potrebbero dunque valere quali *dies a quibus* del termine previsto dall'art. 69, comma 2, Reg. di Giustizia FIS. Il ricorso sarebbe tempestivo perché proposto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di deposito delle motivazioni del TAS. In ogni caso, la decadenza sarebbe comunque impedita dall'applicazione dell'art. 2966 c.c., che fa salva l'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice incompetente a condizione che la causa sia riassunta tempestivamente dinanzi al giudice dichiarato competente.





D'altra parte, ha osservato infine la reclamante, la circostanza che l'atleta sia stata o meno convocata per una gara di qualificazione olimpica non ha effetto sulle scelte di convocazione alle successive gare, sicché la lesività della fattispecie si configura di volta in volta, allorché si realizzi la mancata convocazione, ed in tal senso può manifestarsi anche in futuro.

Si è costituita dinanzi a questa Corte la Federazione Italiana Scherma, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore Sig. Giorgio Scarso, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Guarino, del Foro di Roma.

Con memoria depositata nei termini, la FIS ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto esso sarebbe prova di autonoma domanda, limitandosi a chiedere la riforma della decisione di primo grado. Ha quindi eccepito la tardività del ricorso introduttivo, osservando che era stata la reclamante a qualificare come decisioni le comunicazioni FIS del 24.04.2019 e 02.05.2019, dalle quali le Errigo aveva avuto piena contezza delle determinazioni assunte dalla Federazione. D'altra parte, la conoscenza della lamentata lesione della propria sfera giuridica sarebbe altresì attestata dal tenore della comunicazione inviata alla FIS dal difensore della Errigo in data 09.05.2019. Sicché il Tribunale federale avrebbe dovuto essere adito al più tardi entro l'08.06.2019, prima ed in luogo del tentato ricorso al TAS. Il reclamo sarebbe inoltre improcedibile/inammissibile per aver l'atleta invocato tutela direttamente dinanzi al TAS, con ciò manifestando *per facta concludentia* la volontà di rinunciare agli strumenti di tutela endofederale, e "consumando" in tal modo il potere di impugnazione in ambito federale. In subordine, è stata ribadita l'infondatezza nel merito della domanda della Errigo, essendo le scelte di convocazione della FIS dettate da criteri noti agli atleti, ragionevoli e conformi a quelli analoghi dettati dal CIO.

Preso atto dell'istanza di abbreviazione dei termini presentata dalla reclamante, la Corte Federale d'Appello ha fissato l'udienza di trattazione al giorno 6 dicembre 2019. All'esito della discussione in contraddittorio fra le parti, udite le spontanee dichiarazioni della Sig.ra Errigo, la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il termine di 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

### Motivi della decisione

Questione di carattere assorbente è quella relativa all'osservanza del termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale federale, ai sensi dell'art. 69, comma 2, Reg. Giustizia FIS, su cui del resto si è incentrata la decisione di primo grado.

Come è noto, l'art. 69 del Regolamento di Giustizia endofederale (che sul punto recepisce *in toto* il contenuto dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI) riconosce la via del ricorso dinanzi al Tribunale federale a chi invochi "la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva" (comma 1).

Prevede quindi il capoverso che "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per deferimento del procuratore federale".

Come rilevato anche dalla decisione di primo grado, le condizioni in presenza delle quali l'ordinamento sportivo riconosce l'esperibilità della tipologia di azione invocata dalla Errigo risultano ben delineate sul piano normativo, sia



sotto il profilo dell'ambito di cognizione del Tribunale federale (la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale), sia sotto il profilo del termine decadenziale entro cui proporre l'azione (trenta giorni a decorrere dalla piena conoscenza dell' "atto" o del "fatto" sulla cui base si invoca la tutela).

Chiarito, anche a seguito delle precisazioni richieste alle parti in udienza, che ciò che l'atleta invoca non è la titolarità di un automatico diritto a prendere parte alla selezione olimpica di fioretto e di sciabola, bensì la spettanza di un diritto a non essere esclusa a priori dal novero delle atlete che si giocheranno la qualificazione in entrambe le specialità, senza dover optare per una sola arma, nel caso di specie, si tratta anzitutto di stabilire quando l'atleta abbia avuto piena conoscenza della posizione assunta dalla Federazione nei suoi riguardi.

Sul punto, non pare per la verità cogliere nel segno il riferimento alla fattispecie a formazione progressiva, contenuto nella decisione di primo grado: le caratteristiche della tutela riconosciuta dall'art. 69 Reg. Giustizia FIS presuppongono, piuttosto, l'individuazione di specifici "atti" autonomamente impugnabili, ovvero di "fatti" che concretino comunque la lesione della situazione giuridica soggettiva lamentata. Ogniquale volta la parte interessata giunga a conoscenza di atti o fatti dai quali sorge l'esigenza di tutela, potrà adire la giustizia endofederale, in presenza degli ulteriori presupposti fissati dal citato art. 69, e nei termini ivi previsti.

Nella prospettazione dei fatti ad opera della reclamante, e sulla scorta delle evidenze documentali acquisite agli atti del procedimento, risulta che con la comunicazione del 29.10.2018 la Federazione aveva autorizzato l'atleta a partecipare alle gare in entrambe le discipline solo per il periodo antecedente l'inizio delle qualificazioni olimpiche, ponendo l'atleta dinanzi alla scelta circa l'arma con cui proseguire il percorso di qualificazione entro il 31.03.2019, salvo il raggiungimento, entro quella data, di risultati tali da far ritenere indispensabile la presenza della Errigo in entrambe le rispettive squadre, nel qual caso la FIS si sarebbe riservata una ulteriore valutazione.

Se a tale data la lamentata lesione delle prerogative dell'atleta non poteva dirsi concreta ed attuale, essa trova tuttavia una inequivoca forma di manifestazione già alla vigilia della gara di qualificazione di sciabola da svolgersi a Seoul fra il 26 e il 28 aprile 2019.

Ciò è reso evidente dal tenore della citata nota del 24.04.2019 (doc. 3 prod. Difesa FIS in primo grado), con la quale la FIS rende noto all'atleta che *"l'apertura concessa in via eccezionale secondo le indicazioni del Presidente Scarso, ha avuto termine - come preannunciato - con lo spirare del mese di marzo 2019 e, allo stato attuale, i risultati conseguiti e la valutazione tecnica dei Commissari d'arma convergono nel senso che la prospettiva agonistica dell'Atleta sia di gran lunga migliore nel fioretto che non nella sciabola. La Federazione, pertanto, coerentemente con i suoi compiti e con i suoi doverosi obiettivi, si sta avviando ad operare la selezione che le compete, rispetto alla quale rispetterà in ogni caso la volontà dell'atleta, in un senso o nell'altro, limitandosi a non poter garantire - in alcun modo - la pretesa di partecipazione ad attività utile alla qualificazione olimpica in entrambe le armi. Ciò detto e premesso, ove giunga ad horas [...] la manifestazione della volontà di iscriversi alla gara individuale di sciabola di Seoul, la Federazione vi darà corso, dovendo tuttavia interpretare tale libera scelta come contestuale rinuncia a concorrere alle qualificazioni Olimpiche per la disciplina del fioretto"*.

Per giunta, l'esclusione della Errigo dalla gara coreana era stata resa nota all'atleta già in data 12.04.2019, come si evince dal contenuto della missiva a





firma del difensore della reclamante del 19.04.2019 (doc. 2 prod. Difesa FIS in primo grado).

Sicché alla data del 24 aprile 2019 la Errigo aveva certamente avuto piena conoscenza non solo della sua esclusione dal novero delle atlete che avrebbero preso parte alla gara di qualificazione di sciabola, ma anche delle ragioni della scelta della Federazione, che riposavano sulla valutazione anticipata già nell'ottobre 2018 e che trovava in quel frangente concreta espressione, essendo stato reso evidente il diniego alla richiesta di partecipazione alle qualificazioni olimpiche in più d'una specialità.

Posizione ribadita dalla Federazione con la nota del 2 maggio 2019, con la quale la Errigo era stata autorizzata a partecipare a titolo individuale alla gara di sciabola di Tunisi: ivi si precisava infatti che *"nulla osta a che l'atleta possa o voglia perseguire risultati tecnici anche nella disciplina della sciabola, fino a che ciò risulterà compatibile con il graduale intensificarsi dell'attività di fioretto in vista delle Olimpiadi, a condizione che tale attività, che l'atleta potrà svolgere a titolo personale, non confligga con l'attività programmata di allenamento o gara, individuale o a squadre di fioretto, disciplina per la quale l'atleta è ritenuta, allo stato, in grado di fornire le prestazioni di più alto livello"*.

Non può pertanto dubitarsi che con lo scambio di corrispondenza intervenuto fra la Federazione e l'Atleta fra il 19 aprile e il 2 maggio 2019, la Errigo veniva resa pienamente edotta di "fatti" - l'esclusione dalla lista delle convocate per la gara di sciabola di Seoul; l'autorizzazione a partecipare alla gara di Tunisi a mero titolo individuale, onde non pregiudicare il percorso di qualificazione dell'atleta nella sola disciplina del fioretto - obiettivamente tali da concretare (su di un piano astratto e senza scendere nella disamina del merito delle questioni) la lesione della situazione giuridicamente protetta invocata dalla reclamante.

Il dato, si badi bene, prescinde dalla natura, decisoria o meno, che si attribuisca alle note della Federazione, sulla scorta dei rilievi del Tribunale Arbitrale dello Sport: se non come atti autonomamente impugnabili, le predette comunicazioni rilevano quali fatti che determinano la piena conoscenza in capo all'Atleta della prospettata lesione dei suoi diritti. E del resto, tale conclusione appare confermata dalle stesse dichiarazioni rese all'odierna udienza dalla Errigo, da cui si evince come la stessa abbia maturato la conoscenza non solo della propria esclusione dalla gara di sciabola, ma anche dei motivi alla base della stessa, ovvero la mancata scelta fra le due armi: proprio ciò che forma oggetto dell'odierna pretesa.

Così inquadrati i fatti, è evidente il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, stabilito dall'art. 69, comma 2, Reg. Giustizia FIS.

È appena il caso di osservare che non è in alcun modo applicabile nel caso di specie il termine "lungo" di un anno di cui al medesimo capoverso dell'art. 69. Detto termine, come è noto, ha valenza residuale ed opera solo nel caso in cui non vi sia stata una previa conoscenza degli atti o fatti lesivi - diversamente da quanto accaduto nella vicenda qui dedotta.

Si tratta a questo punto di verificare l'eventuale rilevanza, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, dell'intervenuto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, e della conseguente decisione.

In ordine a tale aspetto, non pare applicabile la norma di cui all'art. 2966 del codice civile, richiamata dalla difesa dell'Atleta.



Se è vero che anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi astrattamente applicabile la *translatio iudicii*, detto principio non è comunque invocabile nel caso di specie, atteso che il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna si pone al di fuori del sistema degli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nazionale, e mai sarebbe concepibile una riassunzione del procedimento dinanzi ad un Organo giurisdizionale endofederale, che non a caso il TAS non ha disposto. Del resto, anche la norma di cui all'art. 59 della legge n. 69/2009, eventualmente invocabile in via analogica, circoscrive all'ambito nazionale la possibilità di conservare gli effetti della domanda proposta davanti al giudice che abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

In aggiunta a ciò, si osservi peraltro che la reclamante non ha nemmeno prospettato, ed anzi pare nelle sue difese aver escluso, una piena identità fra l'oggetto della tutela richiesta al TAS ed il *petitum* dell'azione promossa ex art. 69 Reg. di Giustizia FIS. Sicché non sussisterebbero nemmeno i presupposti per ipotizzare una eventuale traslazione del giudizio in ambito federale nazionale, con salvezza degli effetti della domanda.

In ragione delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il ricorso, proposto dinanzi al Tribunale federale in data 25.09.2019, è tardivo rispetto alla data in cui l'Atleta ha avuto piena conoscenza dei fatti posti a suo fondamento; né il ricorso al TAS e la successiva pronuncia del Tribunale Arbitrale di Losanna rilevano ai fini della conservazione degli effetti della domanda, che d'altra parte è stata qui prospettata dalla stessa difesa della reclamante come autonoma rispetto alle iniziative assunte in quella sede.

La pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale federale in primo grado merita pertanto integrale conferma.

Restano assorbiti i residui motivi di censura.

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciandosi:

respinge il reclamo proposto dall'atleta Arianna Errigo;  
riserva il deposito delle motivazioni fino al 16 dicembre 2019.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2019.

Avv. Emilio STERPETTI (Presidente)

Avv. Ciro RENINO (Componente)

**RENINO  
CIRO**

Firmato digitalmente da RENINO CIRO  
ND: c=IT, cn=RENINO CIRO,  
serialNumber=TINIT-  
RNNCRI64T15F839Y,  
givenName=CIRO, sn=RENINO,  
dnQualifier=19986998,  
title=AVVOCATO  
Data: 2019.12.16 20:38:02 +01'00'

Avv. Andrea SCIARRILLO (Relatore)

SCIARRILLO AN  
2019.12.16 20:01:06  
CN=SCIARRILLO ANDREA  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI RC  
2.5.4.97=VATIT-80230130E  
RSA/2048 bits